

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) PERON

Seduta del 14/05/2026

FATTO

Parte ricorrente rappresenta al Collegio che la vicenda di cui al ricorso trae origine dal mancato sblocco delle somme erroneamente pignorate sul proprio conto corrente, nonostante il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione del 02/10/2025 dichiarasse di liberare con decorrenza immediata l'intermediario terzo pignorato. In data 06/11/2025 veniva inviato un reclamo scritto allegando l'atto e intimando tramite PEC lo sblocco del conto entro due giorni; tuttavia, alla data del ricorso il blocco permane e sono risultati vani anche i successivi reclami telefonici all'intermediario. Per queste ragioni parte ricorrente chiede che l'ABF: "accerti il suo diritto disponendo che l'intermediario provveda immediatamente all'immediato sblocco della somma di € 22.042,83 presente nel conto corrente della parte ricorrente n. *466 acceso presso l'intermediario. Si richiede inoltre il risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato in € 3.000,00, o nella minore o maggiore somma di giustizia, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio disponga inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura ed € 20,00 alla parte ricorrente per le spese sostenute".

L'intermediario controdeduce affermando che il ricorso ha per oggetto la richiesta di sblocco immediato di € 22.042,83 dal conto corrente e il risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato equitativamente in € 3.000,00. Il blocco delle somme derivava da un pignoramento presso terzi

notificato il 20/03/2024 da Agenzia delle Entrate-Riscossione, con accantonamento della sola quota pignorabile, garantendo l'operatività allo sportello sulla parte impignorabile del trattamento pensionistico. Nonostante il Tribunale avesse sospeso il procedimento ad aprile 2024 e successivamente accolto l'opposizione della parte ricorrente dichiarando inesistente la notifica, l'intermediario ha riattivato il conto e i servizi in data 06/11/2025 omettendo tuttavia, per un errore materiale, di rendere disponibile la somma accantonata. Tale errore è stato rilevato solo in data 08/01/2026 a seguito della notifica del ricorso, portando allo svincolo delle somme il giorno successivo. L'intermediario eccepisce l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso per assenza di un preventivo reclamo scritto, qualificando la PEC del 06/11/2025 come mera richiesta operativa priva di contestazioni risarcitorie. Viene dunque richiesta la dichiarazione di cessata materia del contendere sulla domanda principale, avendo sbloccato il conto e rimborsato € 20,00 per le spese di avvio, mentre la domanda risarcitoria è contestata poiché ritenuta infondata e priva di prove circa un pregiudizio concreto.

Per questi motivi l'intermediario chiede: che il ricorso venga dichiarato inammissibile o improcedibile per assenza di preventivo reclamo; che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di blocco somme; che venga rigettata la domanda di risarcimento danni,

Parte ricorrente replica ribadendo le argomentazioni del ricorso e precisando che in data 06/11/2025 ha inviato all'intermediario un reclamo scritto via PEC rimasto privo di riscontro, così come i successivi solleciti telefonici e scritti che dimostrerebbero la violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza. Viene contestato il mantenimento del blocco delle somme anche dopo la sospensione del procedimento esecutivo e la rinuncia al pignoramento, ritenendo inverosimile che il presunto "errore materiale" dell'intermediario possa essersi protratto per mesi nonostante le sollecitazioni. La parte ricorrente sostiene che il reclamo preventivo sussiste nei suoi requisiti sostanziali, poiché identificava chiaramente il rapporto e la condotta contestata, rendendo infondata l'eccezione di inammissibilità dato che la normativa ABF non richiede formule sacramentali. Si contesta inoltre la cessazione della materia del contendere, poiché lo sblocco è avvenuto solo in conseguenza del ricorso, e si ribadisce l'interesse all'accertamento della responsabilità dell'intermediario per la valutazione della soccombenza virtuale. Infine, viene sostenuta la configurabilità del danno non patrimoniale per la lesione del diritto alla disponibilità delle proprie risorse, ritenuto provabile anche per presunzioni sulla base della durata del blocco e della condotta tenuta dall'intermediario.

Parte ricorrente formula le seguenti nuove conclusioni: "Per le ragioni esposte, la parte ricorrente, come sopra difesa e rappresentata e respinta ogni contraria eccezione, chiede che l' Ill.mo Collegio accerti il proprio diritto al risarcimento del danno. Si richiede conseguentemente di rigettare l'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso, ritenendo che la comunicazione prodotta integri tutti i requisiti sostanziali del reclamo preventivo, nonché di rigettare la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, permanendo l'interesse all'accertamento della responsabilità dell'intermediario e alla condanna al risarcimento dei danni. La parte ricorrente chiede l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, ritenendo che la condotta dell'intermediario abbia determinato una lesione di interessi costituzionalmente tutelati e un pregiudizio concreto e attuale. Si richiede pertanto di condannare l'intermediario al risarcimento del danno non patrimoniale, equitativamente determinato in € 3.000,00 o nella minore o maggiore somma di giustizia, oltre interessi

legali dalla data del reclamo. Infine, si richiede la condanna dell'intermediario al pagamento delle spese di lite, in considerazione della soccombenza virtuale e della responsabilità per la condotta tenuta, oltre alla corresponsione alla Banca d'Italia della somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura".

L'intermediario controreplica richiamando integralmente le precedenti difese ed eccepisce in via preliminare l'inammissibilità delle nuove contestazioni introdotte dalla parte ricorrente in sede di replica, ritenendole una "*mutatio libelli*" non consentita poiché ampliano l'oggetto del contendere in modo pregiudizievole per il contraddittorio. Nel merito, ribadisce che la sospensione dell'esecuzione non comporta la liberazione automatica delle somme, dovendo il terzo attendere l'esito del giudizio di opposizione, e che il blocco dei servizi a distanza era necessario per adempiere agli obblighi di custodia, ferma restando la disponibilità della quota impignorabile allo sportello. L'intermediario insiste sull'improcedibilità del ricorso per assenza di un preventivo reclamo scritto conforme alla normativa ABF, qualificando la PEC del 06/11/2025 come mera richiesta operativa e ritenendo irrilevanti i presunti solleciti telefonici. In via subordinata, viene ribadita la cessazione della materia del contendere sulla domanda di sblocco e rimborso spese, già soddisfatte nel corso del procedimento, escludendo qualsiasi volontà dilatoria. Infine, la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale è contestata in quanto priva di prova e non configurabile "in re ipsa", poiché la parte ricorrente ha sempre potuto disporre della quota impignorabile del conto.

L'intermediario precisa come segue le proprie conclusioni "Per tutto quanto sopra esposto, si chiede che l'III.mo Collegio adito voglia in via principale e preliminare dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso per difetto di preventivo reclamo scritto, ai sensi della Sezione VI, par. 1, delle Disposizioni dell'intermediario. Si chiede inoltre, sempre in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle contestazioni mosse in sede di replica, mentre in via subordinata si richiede di dichiarare la cessata materia del contendere in ordine alla domanda di sblocco della somma di € 22.042,83 e al rimborso del contributo spese di avvio del procedimento, già integralmente corrisposti dall'intermediario. In ogni caso, si chiede di rigettare integralmente la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale di € 3.000,00 (o di qualsiasi altra somma), siccome infondata in fatto e in diritto, nonché sfornita di qualsiasi supporto probatorio".

DIRITTO

Il ricorso in esame è stato avviato dalla parte ricorrente, in regime di amministrazione di sostegno, per ottenere lo sblocco di una somma pignorata e il risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 3.000,00. In via preliminare il Collegio osserva che nelle repliche, parte ricorrente non insiste più nella domanda di sblocco del conto, chiedendo comunque il rigetto della domanda dell'intermediario di dichiararsi cessata la materia del contendere, ritenendo che permanga un suo interesse all'accertamento della responsabilità dell'intermediario e alla condanna al risarcimento dei danni. Inoltre, in sede di repliche viene parte ricorrente introduce per la prima volta la domanda di rimborso delle spese legali. A tale ultimo riguardo, il Collegio osserva le Disposizioni ABF alla Sezione VI, Par. 1, stabiliscono che il "*ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo; il cliente può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata*

nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario segnalata nel reclamo” e che entro il “*termine perentorio di 25 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni, il cliente può trasmettere una memoria di replica. Resta comunque preclusa la possibilità di ampliare la domanda iniziale*”. In conformità all'orientamento consolidato dei Collegi, che vieta la *mutatio libelli* o l'ampliamento del *petitum* in sede di replica consentendo solo la puntualizzazione delle domande già formulate, la domanda di ristoro delle spese legali non può trovare accoglimento (cfr. *ex multis* Collegio di Milano, decisioni n. 2593/2026 e n. 1239/2026).

Sempre in via preliminare, l'intermediario convenuto eccepisce l'inammissibilità del ricorso per mancato invio preventivo del reclamo scritto, tuttavia parte ricorrente allega alle repliche una e-mail del 06/11/2025 volta a ottenere lo sblocco del conto corrente. Tale rapporto era stato bloccato in data 20/03/2024 a seguito della notifica all'intermediario di un pignoramento presso terzi da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione per € 29.846,61, che aveva comportato l'accantonamento di € 18.709,25 lasciando disponibile la quota impignorabile derivante dal trattamento pensionistico della parte ricorrente. In data 14/11/2024 il Giudice dell'Esecuzione aveva rideterminato l'importo pignorato in € 22.042,83. Sebbene l'intermediario neghi la validità della comunicazione del 06/11/2025 quale valido reclamo, il Collegio osserva che, ai sensi delle Disposizioni di settore, per “reclamo” si intende “ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo”. Secondo l'orientamento consolidato dell'ABF, il reclamo non richiede formule sacramentali purché contenga una chiara contestazione, la cui assenza determina l'inammissibilità per difetto di procedibilità (cfr. *ex multis* Collegio di Napoli, decisione n. 215/2026). Applicando tali principi, il Collegio ritiene la comunicazione del 06/11/2025 un reclamo valido, essendo in essa chiaramente esplicitata la contestazione mossa all'intermediario.

Passando ad esaminare il merito del ricorso l'intermediario dà atto che, per un errore nell'interpretazione della richiesta di parte ricorrente come valido reclamo, ha provveduto allo sblocco del conto solo il giorno della presentazione del ricorso. Dalla documentazione in atti risulta sia lo sblocco del conto che il rimborso di € 20,00 versato per l'avvio del procedimento ABF. Parte ricorrente, tuttavia, con le repliche pur non reiterando la domanda di sblocco, insiste per l'accertamento dell'illegittima condotta dell'intermediario, stante il ritardo nello sblocco, a fini risarcitori.

In proposito il Collegio osserva che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dalla parte ricorrente non risulta allegata, quantificata e neppure provata. In generale, secondo il costante orientamento dei Collegi, il risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) presuppone la dimostrazione della effettiva esistenza ed entità dei danni medesimi (Collegio di Coordinamento n. 1642/2019). In proposito, occorre ricordare che non essendo configurabile il c.d. danno in *re ipsa*, spetta alla parte danneggiata, che chiede il risarcimento del danno subito, l'onere di fornire prova del pregiudizio in concreto subito ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno (cfr. Cass. n. 7211/2009; Collegio di Milano, decisione n. 26550/2019), mentre in mancanza della prova del danno non è possibile neppure procedere alla liquidazione in via equitativa, in quanto l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti, però, obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (cfr. Collegio di Milano, decisioni n. 26550/2019 e n. 15377/2018). Ciò posto, non

è possibile, invece, surrogare, per il tramite della liquidazione equitativa del danno, il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (cfr. Cass. n. 10607/2010).

Non avendo parte ricorrente prodotto alcuna prova del pregiudizio asseritamente subito, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE